



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

## Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0217427 - 16/11/2011 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO  
I.G.F.  
00187 ROMA

ALLE REGIONI  
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.  
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H  
00100 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE  
VIA APPIA PIGNATELLI, 62  
00178 ROMA

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE  
CAMERE DI COMMERCIO  
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI

**OGGETTO: decreto 4 agosto 2011, n. 155 e decreto 4 agosto 2011, n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99"- Ulteriori indicazioni**



devono unitariamente garantire il possesso dei requisiti previsti per i componenti del collegio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 3, della legge, quando necessaria.

#### 1.4) Consulta provinciale delle professioni

L'articolo 10, comma 6, della legge prevede che *“Del Consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di commercio”*.

Compito che la legge assegna alla Consulta è, quindi, quello di designare il rappresentante in seno al Consiglio della Camera di commercio; l'articolo 8 del decreto n. 156/2011, inoltre, attribuisce alla potestà statutaria camerale la definizione di ulteriori compiti e funzioni che la Camera di commercio intende assegnare alla stessa Consulta e definisce, ancora, modalità di funzionamento e di voto relative al compito attribuito alla Consulta dalla legge.

Il comma 2 dello stesso articolo 8 indica quali componenti della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative della categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.

A tal proposito lo scrivente ritiene necessario fornire alcune indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta.

In merito agli ordini professionali si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, comma 6, della legge e dell'articolo 8, comma 2, del decreto n. 156/2011, i Presidenti degli ordini professionali (tutti), operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio, sono di diritto presenti in Consulta.

Alla luce di quanto esposto questa Direzione ritiene che tale diritto debba essere riconosciuto solo agli ordini professionali che siano operanti a livello provinciale e strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione, non essendo ipotizzabile che la *ratio* della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale. Resta inteso che per gli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale e che non avrebbero così accesso a tale rappresentanza di diritto, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche.

A tal fine si allega, a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale (all. n. 2).

In relazione alle altre categorie di professioni intellettuali lo scrivente ritiene che l'articolo 8 del decreto n. 156/2011 riconosca allo statuto margini di discrezionalità nella



individuazione delle stesse; per non essere arbitraria, tuttavia, tale scelta statutaria deve essere opportunamente motivata con riferimento all'attinenza ed al maggiore interesse della categoria all'attività della Camera di commercio (come già indicato nella nota n. 183847 del 4.10.2011), all'attinenza ai compiti attribuiti dallo statuto alla Consulta ed alla rilevanza delle singole categorie professionali per l'economia provinciale. A tal fine, in assenza di una più precisa definizione delle professioni in questione, con particolare riferimento a quelle non ordinistiche o comunque non rappresentate già dai componenti di diritto della Consulta, ed anche per evitare duplicazioni di rappresentanza rispetto a settori già presenti in Consiglio, si farà riferimento all'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si ritiene sia invece rimesso al prudente apprezzamento di ciascuna Camera di commercio l'individuazione, secondo i medesimi criteri, anche di eventuali professioni ordinistiche per le quali consentire la presenza in Consulta di rappresentanti delle relative associazioni di categoria, oltre al Presidente dell'ordine di riferimento, ferme restando le prerogative riservate solo a tale componente di diritto.

Una volta stabilite le categorie professionali da rappresentare sarà necessario individuare le associazioni rappresentative delle stesse. In assenza di diversi criteri fissati dalle norme in questione, si ritiene che le stesse debbano essere individuate secondo la maggiore rappresentatività a livello provinciale, tenendo conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia e, quindi, attraverso una valutazione globale di vari criteri quali numero degli associati, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, rilevanza dell'attività svolta, eventuale firma di contratti collettivi di lavoro, partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive, ecc.

In sede di prima applicazione, ove non si riesca ad identificare soluzioni più adeguate e meglio definite, lo statuto potrebbe limitarsi ad individuare il numero massimo di componenti della Consulta aggiuntivi rispetto ai componenti di diritto ed a rinviare, sia per l'individuazione delle singole categorie professionali da rappresentare, sia per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle stesse, ad un apposito bando, da pubblicare all'albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di commercio, con cui chiedere alle associazioni professionali interessate di far pervenire le loro manifestazioni di interesse, corredate sia da elementi di informazione relativi all'importanza della specifica professione nell'economia provinciale, sia alla rappresentatività dell'associazione nell'ambito della professione stessa.

In merito all'elezione del rappresentante della Consulta in seno al Consiglio camerale lo scrivente ritiene necessario evidenziare che l'articolo 10, comma 6, della legge prevede il vincolo per cui i Presidenti degli ordini professionali sono componenti di diritto della Consulta e solo a loro spetta il diritto di voto per l'elezione del rappresentante degli ordini in seno al Consiglio; nessun vincolo, invece, è previsto per l'individuazione di colui che può essere designato dalla Consulta in seno al Consiglio camerale in rappresentanza degli ordini professionali. Ne discende, quindi, a parere dello scrivente, che può essere designato anche un soggetto non appartenente agli ordini professionali e, benché tale eventualità possa apparire discutibile sul piano dell'opportunità, anche un soggetto non facente parte dei componenti della Consulta, purché individuato quale rappresentante unitario degli ordini professionali e non della Consulta.